Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 29/01/2021

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.420,14, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni di distribuzione, spese d'istruttoria ed oneri assicurativi, oltre interessi dalla data di estinzione al soddisfo.
L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) che sul medesimo impianto contrattuale oggetto di ricorso si è espresso il Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 10003/16), statuendone la piena legittimità; 2) la congruità dei rimborsi già erogati in sede di conteggio estintivo a titolo di oneri di distribuzione, effettuati sulla base delle previsioni di cui al "Piano annuale di rimborso", sottoscritto per presa visione dalla parte ricorrente; 3) in ordine agli oneri assicurativi, di essere disponibile al rimborso di € 33,94: tale somma è pari alla differenza tra l'importo previsto nel Piano annuale di rimborso, in corrispondenza della rata riferita alla data di estinzione anticipata, e l'importo di € 205,21 già rimborsati; nel suddetto importo sono compresi le spese di procedura e gli interessi legali ;4) l'inapplicabilità all'ordinamento italiano della sentenza c.d. Lexitor della CGUE.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con dichiarazione del 21/12/2020 parte ricorrente rinunciava alle repliche.

DIRITTO

1)La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione dei costi totali dei finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo

essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
2) Il contratto de quo, stipulato in data 06/07/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.34, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria.
Parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 1.420,14, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni di distribuzione, spese d'istruttoria ed oneri assicurativi, oltre interessi dalla data di estinzione al soddisfo.
L'intermediario deduce l'avvenuto rimborso, in data 26/5/2015 e 12/6/2015, da parte delle compagnie assicurative, dell'importo di € 205,21 e si dichiara disponibile all'ulteriore rimborso della somma di € 33,94, pari alla differenza tra l'importo previsto nel piano annuale di rimborso, in corrispondenza della rata riferita alla data di estinzione anticipata, e la somma già rimborsata; nel suddetto importo sono compresi le spese di procedura e gli interessi legali; aggiunge che: "tale importo sarà trasmesso al ricorrente a mezzo circolare non appena sarà possibile garantire il regolare recapito del titolo di credito, attualmente reso problematico a causa dell'emergenza sanitaria nel Paese".
Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	42	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	78	TAN	5,47%					
Denominazione		% rapportata al TAN	45,02%					
spese d'istruttoria				450,00 €	Up front	202,58 €		202,58 €
40% commissioni rete distributiva				860,00 €	Up front	387,16 €		387,16 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Totale						589,74 €

La componente recurring delle "commissioni rete distributiva" (60%) risulta rimborsata secondo le previsioni di cui al piano annuale.
3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 589,74, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 589,74, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI